



**CITTA di MAGENTA**

# **Regolamento Comunale Volontari di Protezione Civile**

Approvato con Delibera C.C. n° 60 del 27-9-99

## **Art. 1**

E' costituita presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

## **Art. 2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

## **Art. 3**

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

## **Art. 4**

Il Coordinatore del gruppo comunale su disposizione del Sindaco predispone ed attua quanto segue:

- assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantisce turni di reperibilità dei partecipanti al gruppo comunale; indica altresì capacità e tempi di mobilitazione;

- cura al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate ed in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- informa e sensibilizza la popolazione in materia di protezione civile;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantiene aggiornato il Piano Comunale di protezione civile, se esistente;
- cura ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

#### **Art. 5**

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, ecc. o da altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

#### **Art. 6**

Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

#### **Art. 7**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

#### **Art. 8**

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purchè il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n° 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
  - spese carburante consumati dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia
  - eventuali danni o perdite subite alle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave
  - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
- e) ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati dal datore di lavoro;

**Art. 9**

**Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.**

**Art. 10**

**L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, a suo insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.**